

Regolamento Acquisto Azioni Proprie

1.- Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività di utilizzo del Fondo riacquisto azioni proprie (il "Fondo") del Banco Fiorentino - Società Cooperativa (la "Banca") per l'acquisto delle azioni in titolarità dei Soci cooperatori (questi ultimi in seguito anche i "Soci" o il "Socio").

2.- Finalità di utilizzo del Fondo

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di legge e delle prescrizioni di natura prudenziale di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 e ss.mm., così come previsto dall'articolo 21 dello Statuto Sociale, può disporre l'acquisto di azioni possedute dai Soci, nei limiti di capienza del fondo riacquisto azioni proprie costituito con delibera dell'assemblea ordinaria del 19 maggio 2019 e successivamente alimentato dalla medesima assemblea annuale di bilancio mediante destinazione allo scopo di parte degli utili distribuibili di esercizio.

3.- Limiti operativi all'acquisto

3.1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'acquisto di azioni della Società nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere la decima parte del capitale sociale.

3.2. L'acquisto delle azioni può essere effettuato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, dello Statuto Sociale, cioè al loro valore nominale; l'ammontare del sovrapprezzo azioni, eventualmente presente, non viene riconosciuto, dando vita la richiesta del socio di acquistare le sue azioni ad un procedimento diverso da quello originato dall'esercizio del diritto di recesso o da una pronuncia di esclusione da parte della banca.

3.3. Non vengono in alcun caso accolte richieste di acquisto di azioni dirette a far scendere la partecipazione del Socio al di sotto del numero minimo di azioni eventualmente previsto dallo Statuto come requisito per l'ammissione a socio.

4.- Modalità di determinazione della capienza del Fondo

4.1. Nei limiti del plafond autorizzato annualmente dalla BCE, ai sensi degli articoli 77 e 78 del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR), e successive modifiche ed integrazioni, l'Assemblea dei Soci stabilisce l'importo da destinare all'acquisto azioni proprie.

4.2. Le domande di acquisto possono essere evase solo entro il limite della capienza massima del Fondo.

4.3. In fase di nuove ammissioni a socio o nuove sottoscrizioni da parte di soci, prioritariamente devono essere utilizzate le azioni proprie acquistate che risultano nella disponibilità del portafoglio della Banca, con contestuale ricostituzione per pari importo, della capienza disponibile del Fondo stesso.

5.- Modalità di presentazione delle domande di acquisto

5.1. Al fine di assicurare una valutazione ordinata delle richieste di acquisto e di consentire al Consiglio di Amministrazione di applicare criteri di equo trattamento dei Soci, il Consiglio di Amministrazione individua un periodo di 30 giorni, preferibilmente successivo allo svolgimento dell'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio, durante il quale i Soci interessati possono avanzare alla Banca la richiesta di acquisto delle azioni da essi possedute.

5.2. La richiesta di acquisto deve essere redatta in forma documentabile, presentando il modulo allegato al presente Regolamento presso una qualsiasi filiale della Banca ovvero accedendo agli strumenti eventualmente messi a disposizione sul sito della Banca. In ogni caso, la richiesta contiene i dati anagrafici del Socio richiedente, il numero e valore delle azioni detenute, il numero di azioni di cui si richiede la cessione alla Banca e la motivazione della richiesta stessa

6.- Criteri di valutazione delle proposte di riacquisto di azioni

6.1. Al termine del periodo stabilito ai sensi dell'art. 5.1., le richieste di acquisto pervenute vengono sottoposte alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.

6.2. Il Consiglio di Amministrazione assume la decisione sulle richieste, possibilmente in una sola seduta, tenendo sempre conto, e soprattutto nel caso in cui le richieste di acquisto siano di entità complessiva pari o superiore alla capienza massima del Fondo, del seguente principio generale:

il 60% del Fondo, al netto dei Soci esclusi da liquidare, va a servizio delle richieste di vendita in quota proporzionale fra tutti i Soci che abbiano avanzato la domanda, mentre la parte restante rimane a disposizione del Consiglio di Amministrazione per la gestione delle richieste che presentino caratteristiche particolari.

Tra le caratteristiche che potranno essere prese in considerazione a tal fine vi sono:

- I. motivazione della richiesta (difficoltà economiche, problemi di salute o di lavoro, altre esigenze di liquidità);
- II. numero di azioni di cui il Socio è complessivamente titolare, in rapporto alla quota minima eventualmente stabilita nello Statuto o nei regolamenti interni;
- III. presenza o meno di precedenti richieste di acquisto del Socio rimaste inevase;
- IV. tipo di rapporti bancari intrattenuti dal Socio e loro andamento
- V. circostanze attinenti alle modalità di sottoscrizione originaria.

6.3. Entro 30 giorni dalla scadenza del periodo stabilito ai sensi dell'art. 5.1., il Consiglio di Amministrazione delibera il numero e l'ammontare delle azioni che intende acquistare dai Soci.

6.4. Solo in via eccezionale, legate ad esigenze gravi e improrogabili dei singoli Soci interessati, il Consiglio di Amministrazione può deliberare su richieste di acquisto di azioni pervenute al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'art. 5. 1.. Anche in tal caso, le richieste possono essere accolte solo nei limiti di capienza del Fondo.

7.- Comunicazione dell'esito della valutazione della Proposta

7.1. Entro 10 giorni dalla deliberazione, la Banca dà avviso a ciascun Socio richiedente. all'indirizzo risultante dal libro Soci, dell'accettazione o del rigetto della richiesta e, nel primo caso, del quantitativo delle azioni di cui è stato deliberato l'acquisto.

7.2. La Banca mette periodicamente a disposizione dei Soci le informazioni di sintesi sul numero dei Soci che hanno formulato richieste di acquisto delle proprie azioni, sul numero e sul valore complessivo delle azioni oggetto delle richieste, nonché sulle deliberazioni prese per l'acquisto delle stesse.

8.- Controlli

La Banca adotta, applica e mantiene procedure di controllo interno idonee a garantire il rispetto delle regole definite nel presente Regolamento. In particolare, l'Ufficio Affari Societari, di concerto con l'Area Pianificazione Organizzazione e Bilancio, verifica periodicamente il regolare utilizzo del Fondo, nonché il rispetto dei limiti operativi e quantitativi connessi all'utilizzo dello stesso, così come delineati nel presente Regolamento.

9.- Approvazione e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento ed ogni successiva modifica dello stesso sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Banca. Il Regolamento è pubblicato nel sito internet della Banco Fiorentino - Società Cooperativa nella sezione "Comunicazione Interna – Normativa Interna".

Il presente Regolamento entra in vigore in data 01/04/2025 e si applica a tutte le domande che perverranno dopo tale data e che saranno presentate con le modalità descritte nel presente Regolamento.

Si allega fac-simile domanda di riacquisto.